


Pubblicato il 04/03/2019

N. 00273/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 01484/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2018, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno,- Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

***per l'accertamento***

dell'illegittimità del silenzio della Prefettura di Venezia sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale e il conseguente mancato accesso alle misure di accoglienza del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino afgano, è giunto in Italia nel novembre 2017, manifestando immediatamente la volontà di richiedere protezione internazionale e formalizzando la relativa domanda in data 18 settembre 2018.

Nel presente giudizio egli, premesso di essere indigente, impugna il silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza, più volte formulata dall'istante anche a mezzo di un legale (cfr. diffide dd 13 settembre 2018 e 7 dicembre 2018).

Con atto di mera costituzione la P.A. ha chiesto la reiezione del ricorso.

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:

- a) sussiste la giurisdizione del G.A. sulla presente vertenza in quanto l'art. 15, comma 6, del D.lgs. n. 142 del 2015 devolve espressamente alla cognizione del G.A. le controversie instaurate avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza; ciò che vale per il diniego espresso (atto) deve valere anche per il silenzio (non atto), non potendo la giurisdizione variare in funzione del contegno tenuto dalla P.A. nell'esaminare l'istanza del privato;
- b) sussiste l'obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del ricorrente in base alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 142 del 2015 (artt. 1, 14 ,15);
- c) è ormai pacificamente decorso il termine di conclusione del procedimento.

Va pertanto ordinato all'amministrazione di provvedere entro 30 giorni sull'istanza formulata dalla parte ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il reclamo proposto avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 48/2017 non merita accoglimento, in quanto non è stata prodotta la

certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 recante attestazione (se del caso, negativa) dei redditi prodotti all'estero dallo stesso richiedente; l'istante non ha, dunque, provveduto agli adempimenti richiesti ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di redditi prodotti nel paese di origine.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara sussistente l'obbligo della P.A. di provvedere e le ordina di provvedere nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione la presente sentenza.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000 (euro mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato. Respinge il reclamo avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Marco Rinaldi**

**IL PRESIDENTE**

**Claudio Rovis**

## IL SEGRETARIO